Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 gennaio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1984, a sette anni, emessi per lire 8.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210957/66-AU-67 in data 18 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1984, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 68, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi con decreto ministeriale n. 211296/66-AU-67 in data 3 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1984, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 192;

Visto il proprio decreto n. 212019/66-AU-67 in data 21 settembre 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 giugno 1984, ad accertare in nominali lire 8.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 giugno 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 1985, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: «Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° luglio 1984 - rimborsabili il 1° luglio 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119», sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.400.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 8.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.200.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 gennaio 1985.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1985 al 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1984
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 216

(7178)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. per l'anno finanziario 1985;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1985 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L lire 5.000.000;
serie M lire 10.000.000;
serie N lire 50.000.000;
serie O lire 100.000.000;
serie P lire 500.000.000;
serie Q lire 1.000.000.000;
serie R lire 5.000.000.000;
serie S lire 10.000.000.000;
serie T lire 50.000.000.000.

Art. 3.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in « giorni »; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui B.O.T. l'indicazione « mesi » attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola « giorni » da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo articolo e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

a) capitale sociale non inferiore a lire 500 milioni;

b) oggetto statutario comprendente una o più delle attività indicate nella lettera *a*) dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, tra cui, comunque, la compravendita di titoli pubblici o privati.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

E' fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione comportante la perdita dei suddetti requisiti.

Nel predetto albo sono iscritte d'ufficio le società finanziarie di cui all'albo istituito presso il servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai sensi degli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la cancellazione dall'albo del servizio di vigilanza comporta la cancellazione d'ufficio da quello istituito ai fini della partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, ferma restando da parte delle società interessate che posseggono i

requisiti di cui al primo comma la richiesta, per concorrere all'asta dei B.O.T., di iscrizione nel relativo albo con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere nonchè del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Nei casi di cui ai citati articoli, le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste qualora siano recapitate a cura del mittente debbono essere consegnate all'apposito sportello, all'uopo istituito, presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini della aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 15 e 16.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 9.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 10.

E' autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 11.

I B.O.T. presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 15, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 19 nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 16 e seguenti.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonchè la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 13.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Con i decreti ministeriali di cui al precedente art. 1, possono essere ammesse a rimborso le ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con titoli.

Art. 14.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 15.

L'assegnazione dei B.O.T. può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

E' consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 16.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 17.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 16, può anche essere consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione:

a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 16.

Art. 18.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 16 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 16 e 17 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le offerte presentate ai sensi dell'art. 17, lettera *a*), vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 16 nonchè a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 17, lettera *b*), nei limiti in cui questa ultima lo consente. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente è determinato sulla base della somma delle offerte competitive e non, che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le offerte entrate nel riparto proquota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 15.

Art. 19.

Le offerte di cui al precedente art. 16 risultate aggiudicatarie vengono regolate ai corrispondenti prezzi richiesti dagli operatori.

Le offerte senza indicazione di prezzo di cui all'art. 17, lettere *a*) e *b*), rimaste aggiudicatarie vengono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle offerte rimaste aggiudicatarie di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto secondo che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta e può essere maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 16, le offerte di cui all'art. 17 risultate aggiudicatarie vengono regolate al prezzo base di collocamento indicato nei decreti di cui all'art. 1 maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione, nei casi di cui al precedente secondo comma, ovvero il prezzo base di collocamento comprensivo della suddetta maggiorazione, nei casi di cui al precedente terzo comma.

Art. 20.

Nei casi di cui agli articoli 16 e 17 l'operatore rimasto aggiudicatario di più offerte a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte rimaste aggiudicatarie.

Art. 21.

Il prezzo di riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui B.O.T. è costituito, a tutti gli effetti, per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte dello stesso operatore risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, detto prezzo di riferimento è costituito dal prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 19, ultimo comma.

Art. 22.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 3 e 12 del presente decreto nonché dai decreti ministeriali in data 9, 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 71, 90 e 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982 e numeri 181 e 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1985
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56

(1)

DECRETO 3 gennaio 1985.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 settembre 1984;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 4 gennaio 1985 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 16,50% al 15,50%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale del 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata all'8,50%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 4 gennaio 1985 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 16,50% al 15,50%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 3%, del 2% o dell'1% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

(25)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1984.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1983, con il quale è stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1985-86 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il contributo di cui all'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1985-86, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 80.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento od un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 120.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 240.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 440.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 590.000.

Roma, addì 12 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7250)

DECRETO 14 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia a r.l. Sumbawa, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 24-25 maggio 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Società cooperativa edilizia a r.l. Sumbawa, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edilizia a r.l. Sumbawa, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera in data 23 aprile 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giancarlo Mazzocchi, nato a Roma il 26 settembre 1959, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7248)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3384/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicato nel n. L 317 *del* 6 *dicembre* 1984.

(299/C)

Regolamento (CEE) n. 3385/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicato nel n. L 321 *del* 10 *dicembre* 1984.

(300/C)

Regolamento (CEE) n. 3386/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

Regolamento (CEE) n. 3387/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 3388/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 3389/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Regolamento (CEE) n. 3390/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

Regolamento (CEE) n. 3391/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Regolamento (CEE) n. 3392/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

Pubblicati nel n. L 323 *dell'*11 *dicembre* 1984.

(301/C)

Regolamento (CEE) n. 3393/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3394/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3395/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84, per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3396/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, relativo alla revisione dell'elenco di esclusione di cui all'art. 22, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3397/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/82 per quanto concerne le norme di qualità per i porri.

Regolamento (CEE) n. 3398/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle.

Regolamento (CEE) n. 3399/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità.

Pubblicati nel n. L 314 *del* 4 *dicembre* 1984.

(302/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con stabilimento in Trento, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincheria friulana di Venzone (Udine), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C. di Majano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 15 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Burdan prefabbricati di Pradamano (Udine), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rite di Aviano (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 27 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot S.p.a., con sede e stabilimento in Manzano (Udine), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venica e Mocchiutti di Cormons (Gorizia), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanorion Industriale, con sede e stabilimento in Palmanova (Udine), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.L.A., stabilimenti di Collaredo di Prato, Pozzuolo del Friuli e Pordenone, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Princic di Cormons (Gorizia), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini Glauco e C. di Udine, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagnucco, con stabilimento in Arzene (Pordenone), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti meccanici V.M., con sede in Trieste e stabilimenti in Cento (Ferrara) e Trieste, e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enotria di Augusta (Siracusa), è prolungata al 15 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con stabilimento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Gela (Caltanissetta), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate, nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Ragusa, è prolungata al 10 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edigrafica sud Europa, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 31 ottobre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latersiciliana, stabilimento di Imera (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 3 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latersiciliana, stabilimento di Sciacca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli moda di Rovereto (Trento), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gasperini Giuliano & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Goriziana di Gorizia, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C. di Majano (Udine), è prolungata al 15 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Burdan prefabbricati di Pradamano (Udine), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rite di Aviano (Pordenone), è prolungata al 28 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Princic di Cormons (Gorizia), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini Glauco e C. di Udine, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti Meccanici V.M., con sede in Trieste e stabilimento in Cento (Ferrara) e Trieste, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enotria di Augusta (Siracusa), è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con stabilimento Etna di Catania e unità produttiva di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ANIC stabilimento in Ragusa, è prolungata al 10 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Mater siciliana, con stabilimento di Sciacca, è prolungata al 12 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(7181)

Adeguamento delle indennità di carica spettanti agli amministratori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 16 Lavoro, foglio n. 226, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 novembre 1984, le misure delle indennità di carica spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, nonché ai componenti degli altri organi collegiali centrali, regionali e provinciali contemplati nel decreto ministeriale 2 ottobre 1981, sono aumentate del 30% a decorrere dalla data del 1° ottobre 1984.

(5)

Adeguamento delle indennità di carica spettanti agli amministratori di enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 16 Lavoro, foglio n. 227, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 novembre 1984, le misure delle indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, ai componenti della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 ed ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1981, sono aumentate del 30% a decorrere dalla data del 1° ottobre 1984.

(6)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

540° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 la concessione della miniera di feldspato denominata Marone in comune di Trontano, provincia di Novara, è trasferita ed intestata alla società per azioni Italmineraria, con sede in Milano, via Roncaglia n. 14, e domicilio in Novara, corso della Vittoria n. 2.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1984, è accettata a decorrere dal 1° gennaio 1984, la rinuncia della ditta Quartiero Ferdinando, residente a Schio, via Caussa n. 29, alla concessione mineraria di terre da sbianca denominata Valdimolino nel comune di Castelgomberto, provincia di Vicenza.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 la concessione della miniera di argilla per terraglia forte denominata Poggio Castellaro in comune di Montalcino, provincia di Siena, è trasferita ed intestata alla S.r.l. Follonica cave e miniere, con sede in Roma, via di Porta Pinciana n. 36, e con domicilio in Castelnuovo dell'Abate, Montalcino provincia di Siena.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1984 la concessione della miniera di terre da sbianca e bentonite denominata Pozzolo in comune di Villaga, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata alla società per azioni Biasi Termomeccanica, con sede in Verona, strada della Ferriera n. 1, e con domicilio in Vicenza presso Agenzia immobiliare Porta Castello, viale Roma n. 16.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la concessione della miniera di anidride carbonica denominata Lete nel comune di Pratella, provincia di Caserta, è trasferita ed intestata alla S.r.l. Mancone Gas, con sede in Portico di Caserta, via Roma, 16.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, alla società per azioni Sorgente Santagata con sede in Napoli, via Donnalbina n. 56, è accordata, per la durata di dieci anni, la concessione mineraria di anidride carbonica denominata « Santagata » sita nel comune di Rocchetta e Croce, provincia di Caserta.

(7029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

Corso dei cambi del 28 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1923 —	1923 —	1923,70	1923 —	—	—	1923,700	1923 —	1923 —	—
Marco germanico .	614 —	614 —	615 —	614 —	—	—	614 —	614 —	614 —	—
Franco francese	201,070	201,070	200 —	201,070	—	—	201,130	201,070	201,070	—
Fiorino olandese .	545,020	545,020	544,50	545,020	—	—	545,020	545,020	545,020	—
Franco belga .	30,689	30,689	30,63	30,689	—	—	30,690	30,689	30,689	—
Lira sterlina .	2244,500	2244,500	2255 —	2244,500	—	—	2247 —	2244,500	2244,500	—
Lira irlandese	1917,500	1917,500	1920 —	1917,500	—	—	1916 —	1917,500	1917,500	—
Corona danese .	171,500	171,500	171,75	171,500	—	—	171,750	171,500	171,500	—
Dracma	15,600	15,600	15,15	15,600	—	—	16,500	15,600	15,600	—
E.C.U. .	1364,500	1364,500	1373,50	1364,500	—	—	1364,600	1364,500	1364,500	—
Dollaro canadese .	1455,300	1455,300	1460 —	1455,300	—	—	1455,900	1455,300	1455,300	—
Yen giapponese .	7,679	7,679	7,73	7,679	—	—	7,695	7,679	7,679	—
Franco svizzero .	742 —	742 —	746,25	742 —	—	—	741 —	742 —	742 —	—
Scellino austriaco .	87,280	87,280	87,45	87,280	—	—	87,300	87,280	87,280	—
Corona norvegese .	212,550	212,550	212,50	212,550	—	—	212,500	212,550	212,550	—
Corona svedese .	214,900	214,900	215,25	214,900	—	—	215,300	214,900	214,900	—
FIM	295 —	295 —	295,50	295 —	—	—	294,500	295 —	295 —	—
Escudo portoghese	11,395	11,395	11,45	11,395	—	—	11,350	11,395	11,395	—
Peseta spagnola .	11,105	11,105	11,12	11,105	—	—	11,110	11,105	11,105	—

Media dei titoli del 28 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	60,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	97,075
» 6% » » 1971-86 .	92,225
» 6% » » 1972-87 .	88,650
» 9% » » 1975-90 .	90,400
» 9% » » 1976-91 .	89 —
» 10% » » 1977-92 .	95,800
» 12% (Beni Esteri 1980) .	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% . .	100,375
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,050
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1-1-1983/85 .	99,875
» » » » 1-2-1983/85 .	100,025
» » » » 1-3-1983/85 .	99,975
» » » » 1-4-1983/85 .	100,025
» » » » 1-5-1983/85 .	100,475
» » » » 1-6-1983/85 .	100,950
» » » » 1-1-1982/86 .	101,950
» » » » 1-3-1982/86 .	101,600
» » » » 1-5-1982/86 .	102,100
» » » » 1-6-1982/86 .	102,775
» » » » 1-7-1982/86 .	102,400
» » » » 1-8-1982/86 .	101,850
» » » » 1-9-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1982/86 .	101,350
» » » » 1-11-1982/86 .	101,550
» » » » 1-12-1982/86 .	102,150
» » » » 1-7-1983/86 .	100,875
» » » » 1-8-1983/86 .	100,250
» » » » 1-9-1983/86 .	100,225
» » » » 1-10-1983/86 .	100,400
» » » » 1-1-1983/87 .	102,700
» » » » 1-2-1983/87 .	101,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1983/87 . .	101,400
» » » » 1-4-1983/87 . .	101,400
» » » » 1-5-1983/87 . .	101,725
» » » » 1-6-1983/87 . .	101,675
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,725
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,750
» » » » 1-7-1983/88 . .	102,625
» » » » 1-8-1983/88 . .	101,525
» » » » 1-9-1983/88 . .	101,700
» » » » 1-10-1983/88 . .	101,725
» » » » 1-11-1983/88 . .	102,650
» » » » 1-1-1984/88 . .	102,300
» » » » 1-2-1984/88 . .	100,325
» » » » 1-3-1984/88 . .	100,200
» » » » 1-4-1984/88 . .	100,025
» » » » 1-5-1984/88 . .	100,025
» » » » 1-6-1984/88 . .	100,200
» » » » 1-11-1983/90 . .	102,650
» » » » 1-12-1983/90 . .	102,950
» » » » 1-1-1984/91 . .	102,625
» » » » 1-2-1984/91 . .	102,100
» » » » 1-3-1984/91 . .	100,550
» » » » 1-4-1984/91 . .	100,525
» » » » 1-5-1984/91 . .	100,550
» » » » 1-6-1984/91 . .	100,975
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1-1-1985	99,850
» » » 17 % 1-5-1985	100,750
» » » 17 % 1-7-1985	101,950
» » » 17 % 1-10-1985	101,750
» » » 16 % 1-1-1986	102,200
» » » 14 % 1-4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-7-1986	99,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	107,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,875
» » » » 1983/90 11,50 %	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1923,350
Marco germanico .	614 —
Franco francese .	201,100
Fiorino olandese .	545,020
Franco belga .	30,689
Lira sterlina .	2245,750
Lira irlandese . .	1916,750
Corona danese . . .	171,625
Dracma	16,050
E.C.U.	1364,550
Dollaro canadese . .	1455,600
Yen giapponese . . .	7,687
Franco svizzero .	741,500
Scellino austriaco .	87,290
Corona norvegese .	212,525
Corona svedese .	215,100
FIM	294,750
Escudo portoghese	11,372
Peseta spagnola	11,107

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1984, n. 6631, è stata revocata l'autorizzazione a produrre prodotti chimici e materie prime biologiche usate in medicina, nell'officina farmaceutica della ditta Baschemical Co. S.p.a., Brugherio (Milano), viale Lombardia, 300.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984, n. 6633, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Aterni Fater S.p.a., Pescara, via Italica, 101.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984, n. 6634, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garenzio (Cuneo), via R. Lepetit, 63.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1984, n. 6667, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di offinica farmaceutica comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta S.C.A. - Stabilimento chimico dell'Adda S.r.l., Comazzo (Milano).

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1984, n. 6668, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Essex (Italia) S.p.a., Comazzo (Milano), via Fratelli Kennedy, 5.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984, n. 6686, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Lab. Don Baxter, Trieste, via Flavia, 124.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984, n. 6679, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Eurospital Pharma S.p.a., Trieste, via Flavia, 122.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984, n. 6629, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta S.A.I.B.I. - Società azionaria industria Bromo italiana S.p.a., Margherita di Savoia (Foggia), via per Trinitapoli.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984, n. 6656, è stata revocata l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Società intermedi Ospiate S.p.a., Ospiate di Bollate (Milano), via Villoresi, 8.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984, n. 6700, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Biomedica Foscama S.p.a. - Industria chimico farmaceutica, Roma, via Tiburtina km 15.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984, n. 6701, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta I.R.F.I. S.p.a. - Ist. ricerche farmacologiche internazionale, Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984, n. 6692, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia C. Erba, Grazzano Visconti (Piacenza).

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984, n. 6704, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Lab. chimico biologico Stip di Micheletti Raffaello, Pisa, Lungarno Gambacorti, 55.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984, n. 6698, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Ital Suisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni & C., Casarile (Milano), via Binasco, 54.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984, n. 6709, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta I.S.F. S.p.a. (detta anche Italseber S.p.a.), Milano, via Calatafimi (ang. via Cosimo del Fante, 19).

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984, n. 6711, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Parke Davis, Casatenovo (Como), via Don De Rossi, 2.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984, n. 6699, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Sifarma S.r.l., Sesto Fiorentino (Firenze), via Berchet, 44/46 (per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta).

(7154)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto di fondi ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 194/84 a favore delle associazioni provinciali allevatori. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 ed in particolare l'art. 11, primo comma, con il quale è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1984 per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame, nonché per l'acquisto di attrezzature;

Visto il secondo comma del medesimo art. 11 della citata legge n. 194/84, il quale prevede che al riparto delle somme di cui al precedente comma primo provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la proposta di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmessa con nota n. 11.756 del 29 giugno 1984, nella quale si propone, fra l'altro, di utilizzare 5 miliardi della somma su indicata, ad integrazione dell'assegnazione disposta per l'anno 1983, destinando i restanti 25 miliardi ad attività relative all'anno 1984;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della succitata legge n. 281/1970 nella seduta del 5 settembre 1984;

Delibera:

La somma di 5 miliardi di lire ad integrazione dell'assegnazione disposta per l'anno 1983 è così ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

	Migliaia di lire
Valle d'Aosta	63.510
Piemonte	252.110
Lombardia	1.327.450
Provincia autonoma di Bolzano	80.500
Provincia autonoma di Trento	71.250
Veneto	477.070
Friuli-Venezia Giulia	303.980
Liguria	20.850
Emilia-Romagna	835.840
Toscana	157.080
Marche	55.270
Umbria	52.360
Lazio	194.420
Abruzzo	55.270
Molise	30.060
Campania	68.360
Puglia	216.230
Basilicata	61.090
Calabria	29.570
Sicilia	329.200
Sardegna	318.530
Totale	5.000.000

La somma di lire 25 miliardi per le attività relative all'anno 1984 è così ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

	Migliaia di lire
Valle d'Aosta	317.550
Piemonte	1.260.550
Lombardia	6.637.250
Provincia autonoma di Bolzano	402.500
Provincia autonoma di Trento	356.250
Veneto	2.385.350
Friuli-Venezia Giulia	1.519.900
Liguria	104.250
Emilia-Romagna	4.179.200
Toscana	785.400
Marche	276.350
Umbria .	261.800
Lazio	972.100
Abruzzo	276.350
Molise	150.300
Campania	341.800
Puglia	1.081.150
Basilicata	305.450
Calabria	147.850
Sicilia	1.646.000
Sardegna	1.592.650
Totale	25.000.000

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(6901)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, saranno ripetute presso la facoltà di agraria, via Amendola n. 165/A, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 gennaio 1985, ore 9,30, istituto di microbiologia agraria - 3° piano - ala sud;

seconda prova scritta:

23 gennaio 1985, ore 9,30, istituto di chimica agraria, per i sottosettori:

1) chimica del terreno e fertilizzanti;
2) biochimica vegetale;

24 gennaio 1985, ore 9,30, istituto di industrie agrarie, per i sottosettori:

3) industrie agrarie;
4) microbiologia agraria.

(10)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario, da destinare alle sezioni della regione Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 15 marzo 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle sezioni della regione Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1984 di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1984 d'integrazione della commissione medesima;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle sezioni della regione Sardegna, indetto con decreto presidenziale 2 marzo 1984:

1) Longu Giorgio	punti	23,775
2) Astraldi De Zorzi Cristina	»	23,500
3) Sbrescia Gian Pietro	»	21,350
4) Littarru Salvatore	»	20,875
5) Carolillo Vito	»	20,300
6) Bassareo Enrico	»	19,850

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Longu Giorgio;
2) Astraldi De Zorzi Cristina;
3) Sbrescia Gian Pietro;
4) Littarru Salvatore;
5) Carolillo Vito;
6) Bassareo Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 214

(7255)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida di motoscafo nella laguna veneta e nei canali urbani, da destinare alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, con sede in Venezia;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1982, di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1984, di integrazione della suddetta commissione per la prova pratica di idoneità tecnica;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida di motoscafo nella laguna veneta e nei canali urbani da destinare alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 20 giugno 1984:

1) Milani Giulio . . . . punti 19,500
2) Costantini Massimo . . . . » 19,045
3) Chiusso Rudi . . . . » 18,000
4) Spinazzi Guido . . . . » 15,100
5) Dametto Loris . . . . » 13,700

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso predetto, e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il candidato Milani Giulio.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Costantini Massimo;
2) Chiusso Rudi;
3) Spinazzi Guido;
4) Dametto Loris.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 215

(7256)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 1 del 2 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Fasano: Concorso interno, per titoli ed esami, a due posti della settima qualifica funzionale.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1984, n. **36.**
Promozione del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 29 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione elabora ed attua, ogni anno, un programma di promozione del turismo regionale, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione regionale e nazionale.

Il programma prevede i seguenti interventi:

1) iniziative promozionali e pubblicitarie;

2) ospitalità e pubbliche relazioni, intese a favorire la chiarificazione dell'immagine e la commercializzazione del prodotto turistico regionale;

3) partecipazione a manifestazioni turistiche, incontri operativi, iniziative speciali e sondaggi di mercato all'interno e all'estero, avvalendosi, normalmente, delle strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

4) incentivazione, per la commercializzazione del prodotto turistico a dimensione regionale, a organismi rappresentativi dell'associazionismo e della cooperazione a dimensione regionale nonché a imprese di viaggio specializzate nella pianificazione, realizzazione, promozione e vendita di viaggi-vacanze;

5) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 2.

A partire dal 1985, i programmi di cui al precedente art. 1 sono predisposti dalla giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno precedente quello a cui si riferiscono e sono approvati dal consiglio regionale.

Gli stessi programmi vengono attuati dalla giunta regionale con il concorso degli organismi tecnico-operativi strumentali della Regione che realizzano tutte quelle iniziative utili a proporre un prodotto differenziato e peculiare alla offerta delle singole aree di competenza.

La fase di commercializzazione conseguente all'attuazione del programma promozionale è riservata, previa verifica del prodotto offerto, ai soggetti individuati al precedente art. 1, punto 4).

Art. 3.

Per l'anno 1985 il programma di cui al precedente art. 1 è predisposto dalla giunta regionale entro il 30 novembre 1984 ed è approvato dal consiglio regionale.

Art. 4.

Contestualmente al programma annuale da presentarsi entro il termine di cui al precedente art. 2, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'andamento del movimento turistico, nonché una analisi dei risultati conseguiti in relazione ai costi sostenuti per quanto riguarda l'anno precedente e una relazione concernente le attività relative all'anno in corso.

Art. 5.

Sono abrogate la legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28, e le successive leggi di modificazione ed integrazione.

Art. 6.

Per l'attuazione dei programmi promozionali di cui agli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.600 milioni. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:

a) per l'anno 1985, sull'apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione « Spese per l'attuazione del piano promozionale turistico » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.600 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego di una quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale 1984-86, nel quale le spese per il detto intervento sono ascritte al programma 3.2.3.1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 novembre 1984

MASSI

(6469)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*		Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227